



# COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

Provincia di Benevento

## CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE

n. 3 del 29-03-2018

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Marzo a partire dalle ore 17:00, nella sala delle adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 22-03-2018 e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta DOTT. MICHELANTONIO MAFFEO, Presidente del Consiglio, nella sua qualità di CONSIGLIERE Presidente.

All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Presenze	N	Cognome e Nome	Presenze
1	MAFFEO MICHELANTONIO	Presente	7	FACCHIANO ANTONIO	Presente
2	RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO	Presente	8	TOZZI VITO	Presente
3	CILENTI ANTONIO GIOVANNI	Presente	9	CAPUANO MICHELE ANTONIO	Presente
4	CASAMASSA DONATELLA	Presente	10	MERCURIO MARIO ROSARIO	Presente
5	MARTUCCI DOMENICO	Presente	11	DE MASI GIOVANNI LUCIO	Presente
6	MASELLA LUCIA	Assente			

**PRESENTI: 10 - ASSENTI: 1**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA PETTINATO che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. MICHELANTONIO MAFFEO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso dell'anno 2013, con i D.L. n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale, in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU, per la componente patrimoniale, e di TARI e TASI, per la componente riferita ai servizi;

Tenuto conto, in particolare, che con la IUC a partire dal 01/01/2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale, quali le unità immobiliari: assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate;
- b) il mancato gettito conseguente all'abolizione di cui sopra, nei bilanci comunali viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale, come determinato ai fini IMU;
- c) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- d) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- e) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- f) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000,00 o per rendite catastali non eccedenti € 500,00;

Ricordato che dall'anno 2014 il gettito dell'imposta municipale propria IMU è così suddiviso:

- allo Stato, tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- ai Comuni, tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari, oltre al gettito sugli immobili di categoria D per la parte eccedente l'aliquota base in caso di manovra in aumento delle aliquote comunali;

Richiamato l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) il quale ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale, in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni, oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

Dato atto che la quota (38,22%) del gettito IMU 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2014 (art.4 comma 3, DPCM è pari ad euro 75.134,36);

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1,

lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;
- c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce inoltre che il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria";

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO** che il D.M. del 09 febbraio 2018 ha differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020;

**CONSIDERATO** che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

– in materia di **IMU**

∅ è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel

quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 08 del 31/03/2017, con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2017;

**CONSIDERATO** che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria, che supera quindi la precedente previsione regolamentare dettata dal Comune nel 2015, che deve intendersi abrogata dalla nuova norma statale;

Dato atto del parere tecnico positivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del TUEL n. 267/2000 nonché di quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Contabile;

Ritenuto pertanto di approvare, per l'anno **2018**, le aliquote e le detrazioni di base dell'Imposta Municipale Unica (IMU);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Alle ore 17:20 sopraggiunge il Consigliere Mercurio;

Il Consigliere De Masi chiede se è possibile proporre un abbattimento delle aliquote sulle seconde abitazioni: la proposta è respinta a maggioranza;

Si passa alla votazione della proposta in oggetto: approvata con voti favorevoli a maggioranza, con i voti contrari dei Consiglieri Capuano, Mercurio e De Masi;

## II CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

1. di approvare per l'annualità **2018** le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota (per mille)</b>
Abitazioni principali e relative pertinenze ( <b>solo per categorie catastali A/1, A/8, A/9</b> )	<b>4 PER MILLE</b>
Detrazione prevista per l'abitazione principale ( <b>solo per categorie catastali A/1, A/8, A/9</b> ) <b>EURO 200,00</b>	
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	<b>4 PER MILLE</b> , con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Altri immobili diversi dall'abitazione	

principale ad esclusione di quelli appartenenti al gruppo catastale "D" - categoria D/1 (Opifici)	<b>7,6 PER MILLE</b>
Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" - categoria D/1 (Opifici) (per tali immobili il 7,60 per mille è riservato allo Stato)	<b>10,6 PER MILLE</b>

2. Di **non stabilire**, per l'annualità **2018**, l'elevazione dell'importo della detrazione base di euro 200,00 per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali (A/1, A/8 e A/9).
3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 06 marzo 2014 n. 16.
4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio **2018**.
5. Di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE\***  
 DOTT. MICHELANTONIO MAFFEO

**IL SEGRETARIO COMUNALE\***  
 DOTT. ANDREA PETTINATO

---

*\*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*